Conto corrente con la posta

Anno 78° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 dicembre 1937 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

Avviso di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla *Gratuita* distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno tanto in edizione normale che in quella economica, che si è ultimata la spedizione del fascicolo 1°, volume VI edizione normale dell'anno 1936-XV nonchè del fascicolo 1° e 2°, volume I e del fasc. 1°, vol. II, edizione normale dell'anno 1937-XV; delle segnature 93-99, indici e copertina del vol. V dell'anno 1936-XIV edizione economica; indici e copertina del vol. II nonchè dal fasc. 4° al 13° del vol. III, edizione economica dell'anno 1937-XV.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'ufficio della Raccolta leggi e decreti presso il Ministero di grazia e giustizia, palazzo di via Arenula, Roma, nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare. Pag. 4594

Ministero della guerra: Ricompense al valor militare. Pag. 4594

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2047.
Autorizzazione della spesa di L. 5.000.000 per il completamento della ricostruzione dell'ex palazzo Carpegna da adibire ai servizi dipendenti dagli Uffici del Senato del Regno. Pag. 4594

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2048.
Proroga al 31 dicembre 1939-XVIII del termine per l'ultimazione di tutte le opere di costruzione del nuovo porto di Marghera . . . . . Pag. 4595

REGIO DECRETO-LEGGE 22 novembre 1937-XVI, n. 2049.
Modificazioni di talune disposizioni riguardanti la costituzione del Consiglio di amministrazione del Fondo massa della Regia guardia di finanza e la erogazione degli utili netti patrimoniali del Fondo massa medesimo . . . . . Pag. 4595

REGIO DECRETO 5 novembre 1937-XVI, n. 2050.
Aggiunta dell'abitato di Alessandria della Rocca, in provincia di Agrigento, a quelli da consolidare a cura e spese dello Stato . . . . . Pag. 4596

REGIO DECRETO 25 giugno 1937-XV, n. 2051.
Autorizzazione al presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica della Regia scuola per l'arte bianca e per le industrie dolciarie di Torino ad accettare una donazione. Pag. 4597

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 2052.
Soppressione di n. 272 Fabbricerie di Chiese della provincia di Udine . . . . . Pag. 4597

REGIO DECRETO 16 settembre 1937-XV, n. 2053.
Dichiarazione formale dei fini di n. 5 Confraternite della provincia di Taranto . . . . . Pag. 4597

REGIO DECRETO 16 settembre 1937-XV, n. 2054.
Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita e Conservatorio del SS.mo Rosario, in Chieti . . . . . Pag. 4597

REGIO DECRETO 16 settembre 1937-XV, n. 2055.
Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del SS.mo Rosario, SS.mo Nome di Gesù e SS.mo Sacramento, con sede in Penne (Pescara) . . . . . Pag. 4597

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 2056.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Passioniste dell'Arenella, in Napoli . . . . . Pag. 4597

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 2057.
Messa in liquidazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Poggibonsi, e nomina del liquidatore . . . . . Pag. 4597

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 2058.
Autorizzazione al presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una quota di eredità . . . . . Pag. 4597

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 2059.
Assunzione da parte della Cassa mutua provinciale Vittorio Emanuele III della denominazione di « Istituto cremonese Vittorio Emanuele III per i contadini convalescenti ». Pag. 4597

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 7 dicembre 1937-XVI.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale di prestiti di Domusnovas (Cagliari) . . . . . Pag. 4598

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1937-XVI.
Dichiarazione di pubblico interesse dell'aumento di capitale della Società anonima « Petroli d'Italia » . . . . . Pag. 4598

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1937-XV.
Modificazioni alla nomenclatura e classificazione delle merci e istituzione di una tariffa ferroviaria eccezionale per le spedizioni di gas metano compresso e delle bombole per il trasporto del gas stesso . . . . Pag. 4598

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dei lavori pubblici: R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1989, che autorizza la spesa di L. 15.000.000 per provvidenze in favore dei danneggiati dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV . . . . Pag. 4599

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1995, concernente l'autorizzazione di spesa straordinaria per l'esecuzione di opere necessarie al miglioramento dei servizi di produzione, di spedizione e di distribuzione del sale . . . . Pag. 4599

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 4599

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Domusnovas (Cagliari) . . . . Pag. 4599
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Cigole (Brescia), in liquidazione. . . . . Pag. 4599
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cooperativa agricola « Il Risorgimento » di Vizzini (Catania), in liquidazione . . . . Pag. 4599

CONCORSI

Ministero dell'Africa Italiana: Concorso per titoli a tre posti di notaro per l'Africa Orientale Italiana, di cui uno per Addis Abeba, uno per Asmara e uno per Gondar . . . Pag. 4599

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 292 DEL 18 DICEMBRE 1937-XVI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 75: **Società anonima « T.P.T. », in Pray (Vercelli):** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1937-XVI. — **Società anonima nazionale « Cogne », in Torino:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nell'11ª estrazione per il rimborso e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Anonima Risorgimento Agricolo « A.R.A. », in Gruppo di Carpi:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1937-XVI. — **Comune di Pavia:** Obbligazioni estratte il 1° dicembre 1937-XVI. — **Amministrazione provinciale di Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1937-XVI. — **Società anonima Industrie tessili Bresciane, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate nella 2ª estrazione del 24 novembre 1937-XVI. — **Società Anonima Costruzioni Idroelettriche « S.A.C.I. », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1937-XVI. — **Città di Mondovì:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1937-XVI. — **Società anonima delle tranvie Sorrentine, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1937-XVI. — **Comune di Fiume:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1937-XVI. — **Società anonima Cartiere di Verona, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1937-XVI. — **Città di Intra:** Titoli sorteggiati per il rimborso. — **Società anonima Tipolitografia Almasio, in Intra:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1937-XVI. — **Società idroelettrica dello Sperando, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1937-XVI. — **Società elettrica del Valdarno, in Firenze:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1937-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Acquedotto De Ferrari Galliera, in Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate per il rimborso e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Tortona:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 6ª estrazione del 1° dicembre 1937-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Bresciana costruzione ed esercizio autovie, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1937-XVI.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 12 agosto 1937-XV, registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1937-XV, registro n. 20 Africa Italiana, foglio n. 29.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Colonia:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Mohamed Abdalla, ascari - 35770 - del III battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Ascari di compagnia eritrea, si slanciava in numerosi episodi di un accanito combattimento, alla testa di nuclei di altri ascari, contro gruppi di ribelli uccidendone parecchi e dando bell'esempio di slancio e di valore personale. Già distintosi per ardimento in precedenti fatti d'arme. — Maraua (Cirenaica), 17 marzo 1924.

(4319)

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 6 agosto 1937-XV, registrato alla Corte dei conti addì 25 ottobre 1937-XV Guerra, registro n. 37, pag. 215.

È ripristinata la concessione della medaglia di argento al valor militare a *Viani Ercole* di Osvaldo e di Maria Casella, da Parma, a datare dal 28 agosto 1936-XIV con la seguente motivazione: « Sebbene gravemente ferito durante un violento attacco, lungi dal cedere alle premure del comandante del plotone, che lo esortava a ritirarsi dalla linea di fuoco, volle seguire il proprio reparto all'assalto, incitando i compagni al grido di « Savoia ». — Monte Sei Busi, 25 luglio 1915 ».

Regio decreto 12 agosto 1937-XV, registrato alla Corte dei conti addì 25 ottobre 1937-XV Guerra, registro n. 37, pag. 214.

È ripristinata la concessione della medaglia di argento al valor militare a *Gambardella Giuseppe* di Gennaro e di Maria Elefante, da Castellammare di Stabia (Napoli) a datare dal 9 settembre 1936-XIV, con la seguente motivazione: « Al segnale dell'assalto, dato dal comandante della compagnia, si slanciava tra i primi, con grande coraggio contro le posizioni nemiche. Fermatasi la compagnia a trenta metri circa da un secondo trinceramento avversario, egli iniziava il fuoco e lo continuava con grande sprezzo del pericolo. Infine verso sera, rimasto isolato nel bosco, perchè sempre intento al fuoco non si era accorto del ripiegamento della compagnia, senza alcun aiuto, faceva prigionieri sette soldati nemici, dando così nuova prova di irresistibile slancio e di grande valore. — Bosco Cappuccio, 19 luglio 1915 ».

(4261)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2047.
Autorizzazione della spesa di L. 5.000.000 per il completamento della ricostruzione dell'ex palazzo Carpegna da adibire ai servizi dipendenti dagli Uffici del Senato del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla costruzione di un edificio per sistemarvi i servizi del Senato del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Pel completamento della ricostruzione dell'ex palazzo Carpegna da adibire a sede dei servizi dipendenti dagli Uffici del Senato del Regno è autorizzata la spesa di L. 5.000.000, ripartita in quattro esercizi a decorrere dal 1937-38, in ragione di L. 1.250.000 per ciascun esercizio; con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 82. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2048.

Proroga al 31 dicembre 1939-XVIII del termine per l'ultimazione di tutte le opere di costruzione del nuovo porto di Marghera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, mediante il quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione addizionale 18 agosto 1926 concernente la concessione alla Soc. an. « Porto Industriale di Venezia », da parte dello Stato, dell'esecuzione di ulteriori opere di costruzione del nuovo porto di Venezia in regione Marghera;
Visto il R. decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1443, con cui mentre si sono emanate norme per la modificazione della convenzione 18 agosto 1926, si è stabilito (art. 6) il nuovo termine per l'ultimazione delle opere previste nella convenzione medesima;
Vista la convenzione 14 dicembre 1931, stipulata con la Società predetta, per l'applicazione del sopraindicato Regio decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1443, approvata con decreto interministeriale n. 70099/1548 del 18 marzo 1932, registrata alla Corte dei conti il 30 aprile 1932, registro 6, foglio 36;
Ritenuto che, non essendo stato possibile, per ragioni d'indole tecnica ed amministrativa, di provvedere entro il termine fissato nell'art. 6 del citato Regio decreto-legge del 1931, n. 1443, al compimento dei lavori surriferiti, occorre ora accordare alla Società assuntrice dei lavori medesimi la proroga necessaria;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogato al 31 dicembre 1939 il termine per l'ultimazione di tutte le opere concesse alla Società « Porto Industriale di Venezia » stabilito con il R. decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1443, e con la convenzione 14 dicembre 1931, stipulata con la Società anzidetta per l'applicazione del succitato R. decreto-legge n. 1443.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 89. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 novembre 1937-XVI, n. 2049.

Modificazioni di talune disposizioni riguardanti la costituzione del Consiglio di amministrazione del Fondo massa della Regia guardia di finanza e la erogazione degli utili netti patrimoniali del Fondo massa medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, convertito in legge 2 giugno 1927, n. 874; il R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito in legge 21 dicembre 1931, n. 1710, ed il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 568, portanti modificazioni all'ordinamento del Corpo della Regia guardia di finanza;
Vista la legge 3 aprile 1933, n. 255, sull'ordinamento della Corte dei conti;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare talune disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio di amministrazione del Fondo di massa della Regia guardia di finanza e l'erogazione degli utili netti patrimoniali del Fondo di massa medesimo;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 14 del R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, è sostituito dal seguente:
« L'amministrazione del Fondo massa della Regia guardia di finanza è affidata ad un Consiglio di amministrazione

presieduto dal comandante generale del Corpo o, in sua vece, dal comandante in secondo, e composto di un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al 5°, del direttore dell'ufficio amministrativo del Comando generale, di un direttore capo divisione della Ragioneria generale dello Stato, di un colonnello, di un tenente colonnello o maggiore, di un capitano e di un tenente della Regia guardia di finanza.

« Gli ufficiali sono scelti fra quelli che risiedono nella Capitale. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio, in numero non superiore a due, quelli in servizio al Comando generale ».

Art. 2.

L'art. 10 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, e l'art. 17 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, sono sostituiti dal seguente:

« Nel bilancio del Fondo massa è compreso nella parte passiva apposito capitolo per le erogazioni da farsi:

a) per contributi a favore dei consorzi provinciali antitubercolari per l'assistenza sanitaria ai militari che cessino di appartenere al Corpo per tubercolosi, nonchè a quelli riconosciuti affetti da tale malattia dopo che saranno inscritti nei ruoli della forza in congedo;

b) per contributi a favore di militari affetti da altre gravi malattie, le quali richieggano lunghe cure mediche o gravi operazioni chirurgiche.

« Altro capitolo è inscritto per le spese occorrenti ai seguenti fini:

c) per concessioni, fino al compimento degli studi secondari, di posti e mezzi posti in istituti di educazione e di istruzione del Regno, o per sussidi scolastici a favore dei figli ed orfani degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo in servizio o in congedo;

d) per borse di studio, da conferirsi per concorso, presso scuole superiori, a favore dei figli ed orfani degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo, i quali abbiano dimostrato particolare inclinazione agli studi;

e) per sovvenzioni straordinarie ad ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo, nonchè alle loro vedove ed orfani, ed eccezionalmente ai loro ascendenti e collaterali, in caso di grave infortunio o di particolare bisogno;

f) per sussidi vitalizi o di determinata durata alle vedove ed orfani degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa;

g) per doti, in occasione di matrimonio, alle figlie ed orfane dei sottufficiali e militari di truppa, i quali abbiano contratto matrimonio durante l'attività di servizio;

h) per concessioni continuative a militari del Corpo mutilati o resi inabili per causa di servizio, o riformati d'autorità, senza diritto a pensione, per infermità ed imperfezioni contratte in servizio, ma non per causa di servizio;

i) per premi straordinari ai militari del Corpo che siano stati fregiati di medaglie o di altre ricompense dal Governo nazionale o da Governi esteri.

« Le erogazioni sui detti capitoli si effettuano secondo norme da stabilirsi con regolamento.

« Lo stanziamento di questi capitoli viene variato nel corso dell'esercizio con decreto del Ministro per le finanze in modo da non eccedere nel complesso i nove decimi dell'avanzo netto accertato nell'esercizio precedente; avanzo netto che, a questo effetto, si considera accresciuto della somma erogata nello stesso esercizio per gli scopi suddetti.

« L'avanzo netto risultante in ciascun esercizio dopo le erogazioni effettuate sui detti capitoli viene investito in titoli a debito dello Stato od equiparati, intestati al Fondo massa della Regia guardia di finanza ».

Art. 3.

I contributi di cui alla lettera *b*) del precedente articolo sono disposti, su deliberazione del Consiglio di amministrazione del Fondo massa, a favore dei militari che abbiano prestato almeno sei mesi di effettivo servizio nel Corpo. Però, ove l'accertamento della malattia abbia luogo dopo che siano trascorsi due anni dall'invio in congedo, i militari non potranno beneficiare di alcun contributo da parte della massa, se abbiano prestato meno di dieci anni di effettivo servizio nel Corpo.

Tali contributi non potranno essere disposti nei riguardi dei militari che, per la loro successiva occupazione, avranno diritto per legge all'assistenza da parte dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Art. 4.

La facoltà concessa al Governo del Re, con l'art. 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1290, di coordinare fra loro le disposizioni del decreto stesso e delle leggi e dei decreti legislativi allora in vigore, concernenti l'ordinamento della Regia guardia di finanza, e di raccoglierle in un nuovo testo unico, è estesa ad ogni altra disposizione avente efficacia di legge, posteriore nel tempo all'autorizzazione consentita col citato provvedimento, fino alla data del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 93. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 novembre 1937-XVI, n. 2050.

Aggiunta dell'abitato di Alessandria della Rocca, in provincia di Agrigento, a quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti

della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Alessandria della Rocca, in provincia di Agrigento, limitatamente alla zona compresa tra la via Roma, la via Umberto, la strada statale n. 118, ed il fondo Valle del burrone Cibella.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 81. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 giugno 1937-XV, n. 2051.

Autorizzazione al presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica della Regia scuola per l'arte bianca e per le industrie dolciarie di Torino ad accettare una donazione.

N. 2051. R. decreto 25 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica della Regia scuola per l'arte bianca e per le industrie dolciarie di Torino viene autorizzato ad accettare la donazione di lire 5500 fatta dal prof. avv. Luigi Sertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 2052.

Soppressione di n. 272 Fabbricerie di Chiese della provincia di Udine.

N. 2052. R. decreto 1° luglio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione di 272 Fabbricerie di Chiese della provincia di Udine, comprese nella giurisdizione della diocesi di Udine stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 16 settembre 1937-XV, n. 2053.

Dichiarazione formale dei fini di n. 5 Confraternite della provincia di Taranto.

N. 2053. R. decreto 16 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 5 Confraternite in provincia di Taranto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 16 settembre 1937-XV, n. 2054.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita e Conservatorio del SS.mo Rosario, in Chieti.

N. 2054. R. decreto 16 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di beneficenza nei riguardi dell'Arciconfraternita e Conservatorio del SS.mo Rosario in Chieti.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 16 settembre 1937-XV, n. 2055.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del SS.mo Rosario, SS.mo Nome di Gesù e SS.mo Sacramento, con sede in Penne (Pescara).

N. 2055. R. decreto 16 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Arciconfraternita del SS.mo Rosario, SS.mo Nome di Gesù e SS.mo Sacramento, con sede in Penne (Pescara).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 2056.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Passioniste dell'Arenella, in Napoli.

N. 2056. R. decreto 23 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Passioniste dell'Arenella, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 2057.

Messa in liquidazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Poggibonsi, e nomina del liquidatore.

N. 2057. R. decreto 21 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, l'Istituto autonomo per le case popolari di Poggibonsi viene posto in liquidazione, ed il signor cav. uff. rag. Vincenzo Forconi, ragioniere capo della prefettura di Siena, viene nominato liquidatore dell'Istituto predetto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 2058.

Autorizzazione al presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una quota di eredità.

N. 2058. R. decreto 21 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare la quota dell'eredità della signora Clara Vimercati fu Vittorio, maritata Terenzi, spettante all'Istituto, che ascende a circa L. 12.000.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 2059.

Assunzione da parte della Cassa mutua provinciale Vittorio Emanuele III della denominazione di « Istituto cremonese Vittorio Emanuele III per i contadini convalescenti ».

N. 2059. R. decreto 27 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, la Cassa mutua provinciale Vittorio Emanuele III per le malattie dei contadini della provincia di Cremona assume la denominazione di « Istituto cremonese Vittorio Emanuele III per i contadini convalescenti », e viene approvato il nuovo statuto dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1937 - Anno XVI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 7 dicembre 1937-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale di prestiti di Domusnovas (Cagliari).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, contenente disposizioni per la difesa del risparmio per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa rurale di prestiti di Domusnovas (Cagliari) con la procedura prevista nel capo VIII del citato testo unico, in esito ad istanza degli organi amministrativi della Cassa stessa;

Considerato che la situazione dell'azienda rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale di prestiti di Domusnovas (Cagliari) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme previste nel capo VIII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(4373)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1937-XVI.

Dichiarazione di pubblico interesse dell'aumento di capitale della Società anonima « Petroli d'Italia ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1809;

Vista l'istanza presentata dalla Società anonima « Petroli d'Italia », con sede in Milano, la quale espone un progetto di aumento del suo capitale sociale da L. 4.900.000 a L. 14.700.000, mediante emissione di nuove azioni;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È riconosciuto rispondente a ragioni di pubblico interesse l'aumento del capitale sociale della Società anonima « Petroli d'Italia » con sede in Milano da L. 4.900.000 a L. 14.700.000, mediante emissione, in uno o più tempi, di nuove azioni, rendendosi così applicabili alle deliberazioni che a questo scopo saranno adottate dall'assemblea dei soci le disposizioni del R. decreto-legge 18 maggio 1933, n. 521, purchè siano osservate le condizioni ivi stabilite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI.

(4372)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1937-XV.

Modificazioni alla nomenclatura e classificazione delle merci e istituzione di una tariffa ferroviaria eccezionale per le spedizioni di gas metano compresso e delle bombole per il trasporto del gas stesso.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nelle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato, dopo la tariffa eccezionale n. 148 P. V. è aggiunta la seguente:

TARIFFA ECCEZIONALE N. 149 P. V.
Gas metano compresso
Bombole per il trasporto di gas metano.

Stazioni mittenti	Stazioni destinatarie	Peso minimo — Tonn.	Classe
SERIE A — GAS METANO COMPRESSO			
Stazioni serventi località dove sono sorgenti naturali o centri di deposito di gas metano.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	— 5 10	74 78 81
SERIE B — BOMBOLE PER IL TRASPORTO DEL GAS METANO			
Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	Stazioni serventi località dove sono sorgenti naturali o centri di deposito di gas metano.	— 5 10	77 81 84

L'indicazione della tariffa eccezionale n. 149 P. V. è aggiunta, nell'apposita colonna, di contro alle seguenti voci della Nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità:

Bombole per gas.
Ferro ed acciaio: Bombole per gas.
Gas metano (protocarburo di idrogeno, grisou).
Recipienti per il trasporto delle merci: *b*) di ferro od acciaio, ecc.

Art. 2.

Nell'allegato n. 2 (elenco delle merci fruenti dell'aumento del 300 %) al R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è aggiunta la voce « Gas metano (protocarburo di idrogeno, grisou) spedito sotto il regime della tariffa eccezionale n. 149 P. V. ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 20 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *Il Ministro per le comunicazioni*: BENNI.

(4375)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che l'11 dicembre 1937-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1969, che autorizza la spesa di L. 15.000.000 per provvidenze in favore dei danneggiati dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV.

(4382)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 11 dicembre 1937-XVI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1995, concernente l'autorizzazione di spesa straordinaria per l'esecuzione di opere necessarie al miglioramento dei servizi di produzione, di spedizione e di distribuzione del sale.

(4381)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 248

Media dei cambi e dei titoli

del 14 dicembre 1937-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95 —
Francia (Franco)	64,55
Svizzera (Franco)	439,50
Argentina (Peso carta)	5,59
Belgio (Belga)	3,2325
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,83
Danimarca (Corona)	4,241
Norvegia (Corona)	4,771
Olanda (Fiorino)	10,575
Polonia (Zloty)	360,25
Portogallo (Scudo)	0,8636
Svezia (Corona)	4,8975
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1020
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,65
Id. 3,50 % (1902)	72,725
Id. 3,00 % Lordo	52,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,30
Rendita 5 % (1935)	94,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,225
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	101,60
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,05
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,025
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,625
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,10

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Domusnovas (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale di prestiti di Domusnovas (Cagliari) secondo le norme previste nel capo VIII del citato testo unico;

Dispone:

Il sig. Enrico Pirisi fu Luigi è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti in Domusnovas (Cagliari) ed i sigg. Federico Secci di Antonio, Sisinnio Locca fu Raimondo ed Efisio Lolliri fu Giovanni, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4374)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Cigole (Brescia), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 4 dicembre 1937-XVI, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Cigole (Brescia), il dott. Paride Job è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(4383)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cooperativa agricola « Il Risorgimento » di Vizzini (Catania), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 5 dicembre 1937-XVI, dal Comitato di sorveglianza della Cooperativa agricola « Il Risorgimento » di Vizzini (Catania), in liquidazione, il dott. Giovanni Costa è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(4384)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso per titoli a tre posti di notaro per l'Africa Orientale Italiana, di cui uno per Addis Abeba, uno per Asmara e uno per Gondar.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1649, che approva l'ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, concernente l'ordinamento e amministrazione dell'Africa Orientale Italiana;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a tre posti di notaro per l'Africa Orientale Italiana, di cui uno per Addis Abeba, uno per Asmara e uno per Gondar.

Il concorso avrà luogo presso il Ministero dell'Africa Italiana e vi potranno partecipare i notari esercenti nel Regno e in Libia.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso dovranno far pervenire direttamente al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale degli affari civili), entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome, paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda; ma in ogni caso non oltre venti giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero ed ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, comprovante che il concorrente ha compiuto 21 anni e non superato i 40 di età;

b) certificato di cittadinanza italiana legalizzato come il precedente;

c) copia dello stato di servizio militare;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato risiede, legalizzato dal Prefetto. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi occorrerà eguale certificato rilasciato dal podestà del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

e) certificato generale da rilasciarsi dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal presidente del Tribunale;

f) stato di famiglia da rilasciarsi dal Podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto dal candidato coniugato con o senza prole e dai vedovi con prole;

g) certificato rilasciato dal segretario della Regia procura presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, dal quale risultino i procedimenti penali, eventualmente in corso di istruzione o di giudizio, a carico dell'aspirante medesimo. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà eguale certificato rilasciato dal segretario della Regia procura presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante ha avuto precedentemente la residenza o le residenze;

h) certificato medico di sana costituzione, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale, con la dichiarazione che il concorrente è esente da difetti o imperfezioni fisiche. In caso diverso, questi dovranno essere esattamente descritti nel certificato, ed il sanitario dovrà esprimere il suo parere sull'idoneità dell'aspirante all'esercizio delle funzioni notarili. L'aspirante che sia invalido di guerra dovrà fare risultare tale sua condizione dal certificato medico, nel quale il sanitario esprimerà il suo giudizio anche in relazione alle cause di invalidità.

L'Amministrazione coloniale si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità ai climi dell'Africa Orientale Italiana.

i) attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che egli è iscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso e la data dell'assunzione dell'esercizio delle sue funzioni. Se precedentemente l'aspirante esercitò in altri distretti deve produrre simile attestazione anche dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

l) fotografia, formato tessera, incollata su di un foglio di carta bollata da lire quattro con firma autografa del concorrente scritta in parte sulla fotografia e in parte sulla carta bollata.

Fotografia e firma dovranno essere dichiarate del concorrente, in calce al foglio, dal podestà del Comune o dal pretore del Mandamento dove l'aspirante risiede o da un Regio notaro. Il podestà, il pretore o il notaro dovranno apporre il bollo di ufficio in modo che l'impronta comprenda contemporaneamente fotografia e carta bollata;

m) certificato della Federazione provinciale fascista in carta da bollo da L. 4, da cui risulti che il candidato è iscritto al P.N.F. per l'anno XVI con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e i feriti per la causa fascista detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal Segretario federale e vistato da S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista (o, in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari) ai sensi del R. decreto-legge 15 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza dalla data di iscrizione.

Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, in detto certificato debbono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

La iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati e gli invalidi di guerra ai sensi del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;

n) documenti che comprovino il possesso dei requisiti, che conferiscono agli ex combattenti ed invalidi di guerra e minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

o) vaglia postale di L. 100 intestato al consegnatario cassiere del Ministero dell'Africa Italiana, di cui L. 50 per tassa di concorso e L. 50 per contributo alle spese del medesimo.

Gli aspiranti potranno inoltre allegare alla domanda i titoli di studio in loro possesso e tutti quei documenti ed altri titoli che ritengano utili ai fini del concorso.

Art. 4.

I documenti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati alle lettere *b*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, dell'art. 3 dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del Prefetto non è necessaria per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Art. 5.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio del Ministero a tale riguardo è insindacabile.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice presenterà una graduatoria dei vincitori del concorso. A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1° del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

La graduatoria è approvata con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 7.

I vincitori del concorso avranno diritto, per ordine di graduatoria, alla scelta della residenza.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte di uno o di più vincitori del concorso, o qualora questi non assumano servizio entro il termine che sarà loro fissato, sarà provveduto alla nomina, per ordine, di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria.

Art. 8.

I vincitori del concorso, prima di assumere servizio, sono tenuti a prestare la cauzione entro i termini e nei modi stabiliti dagli articoli 19 e seguenti della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dagli articoli 32 e seguenti del Regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro per l'Africa Italiana: LESSONA.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(4369)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.